



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 18/07/2025

OGGETTO **LIMITAZIONI ALLE MODALITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI, NONCHÉ DIVIETO DI DETENZIONE E INTRODUZIONE DI MATERIALI CONTUNDENTI O PERICOLOSI GIORNI 19 E 25 LUGLIO 2025 - MANIFESTAZIONE PALIO DI SAN JACOPO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- In occasione della manifestazione “Palio di San Jacopo”, in programma nei giorni 19 e 25 luglio 2025 nel centro storico del Comune di Galliciano, è previsto un rilevante afflusso di pubblico;
- In tali circostanze, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, lattine o contenitori rigidi rappresentano un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, in quanto possono essere abbandonati o frantumati e causare incidenti a persone che frequentano le aree interessate dalla manifestazione;
- Tali contenitori, se non gestiti correttamente, contribuiscono anche al degrado dell'ambiente urbano e generano una condizione di rischio per i partecipanti, i residenti e i visitatori;

RITENUTO NECESSARIO predisporre apposite **misure di contenimento** con l'obiettivo di ridurre tutti i fenomeni che possono costituire **minaccia per la sicurezza urbana** e per il sereno svolgimento dell'evento;

DATO ATTO che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'**art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000** e dell'**art. 48, comma 6 della L.R.T. 62/2018**;

VISTI:

- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 48, comma 6 della L.R.T. 62/2018;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 48 della L.R.T. 62/2018, per le giornate del 19 e 25 luglio 2025, dalle ore 16:00 fino a fine manifestazione, quanto segue:

1. È fatto divieto di somministrare e vendere, all'interno del circuito della manifestazione (anche mediante distributori automatici), bevande in bottiglie di vetro, lattine e/o contenitori rigidi quali metallo e ceramica.
La somministrazione deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente dal personale addetto alla vendita.
Per la vendita di bevande in contenitori di plastica, è obbligatoria l'apertura del tappo da parte dell'esercente al momento della vendita.

2. È altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori rigidi per il consumo di bevande in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico.
3. Il divieto di cui al punto 1 non si applica nel caso in cui la somministrazione e il consumo avvengano all'interno dei locali congiuntamente ai pasti.
4. È fatto divieto di introdurre o portare con sé, all'interno del circuito della manifestazione, bevande contenute in vetro, lattine, metallo o ceramica, nonché materiali contundenti o pericolosi, come ad esempio spray urticanti o simili.

DISPONE

- che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto del numero elevato di soggetti destinatari. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmessa alle associazioni di categoria e agli organi di informazione locale;

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Lucca, alla Questura di Lucca, al Comando della Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine competenti per l'attuazione e la verifica del rispetto delle disposizioni in essa contenute.

AVVERTE

- che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, da parte dei destinatari o del personale addetto alle attività commerciali, sarà sanzionata ai sensi delle vigenti normative, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale.

- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971

Il Sindaco
Dott. David Saisi